

## **RICORSO SOCIETA' TOGARISTELLA SAS**

### **COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI VARESE**

#### **Controdeduzioni Comune:**

#### **IN FATTO**

La Società ricorrente risulta proprietaria di n. 8 unità immobiliari e di vari terreni di cui n. 6 edificabili.

Il Servizio Tributi del Comune di Castellanza ha provveduto a notificare al contribuente gli avvisi di accertamento n. 161/2010 e n. 18/2011 del 30.08.2012 per il periodo 2010-2011 in relazione al mancato versamento dell'Imposta Comunale sugli immobili – ICI – sui fabbricati e avviso di accertamento d'ufficio n. 19/2011 del 30.08.2012 per omessa denuncia per l'anno 2011 in relazione alle aree edificabili regolarmente notificati in data 08.10.2012.

Il contribuente non ha effettuato, nei termini, il versamento di quanto richiesto ed, in assenza di contestazione, il Servizio Tributi ha provveduto all'iscrizione a ruolo per la riscossione coattiva di quanto accertato tramite il concessionario Equitalia Nord SpA.

Il ricorrente, mentre non ha provveduto a contestare gli avvisi di accertamento, al momento della ricezione della cartella di pagamento ha proposto ricorso adducendo i seguenti motivi:

- vizio della cartella di pagamento per errata assegnazione del numero di ruolo
- importo accertato errato in quanto non si è tenuto conto della riduzione per gli immobili di interesse storico;

Di contro lo scrivente Comune ritiene legittimo il proprio operato per i motivi di seguito specificati:

#### **IN DIRITTO**

Si rileva che il ricorso avverso gli avvisi di accertamento I.C.I. risulta inammissibile perché prodotto in violazione dell'art. 19 del D.Lgs. 546/92 il quale dispone che:

*“1. Il ricorso puo' essere proposto avverso:*

- a) l'avviso di accertamento del tributo;*
- b) l'avviso di liquidazione del tributo;*
- c) il provvedimento che irroga le sanzioni;*
- d) il ruolo e la cartella di pagamento;*
- e) l'avviso di mora;*

*e-bis) l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, e successive modificazioni;*

*e-ter) il fermo di beni mobili registrati di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, e successive modificazioni;*

*f) gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'art.2,*

*g) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;*

*h) il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;*

*i) ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l'autonoma impugnabilita' davanti alle commissioni tributarie.*

*2. Gli atti espressi di cui al comma 1 devono contenere l'indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto e della commissione tributaria competente, nonche' delle relative forme da osservare ai sensi dell'art. 20.*

*3. Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili puo' essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo “*

Conforme è al riguardo il parere espresso dalla Suprema Corte:

***Una cartella esattoriale recante intimazione di pagamento di credito tributario avente il titolo in un precedente avviso di accertamento notificato e, a suo tempo, non impugnato, può essere contestata innanzi gli organi del contenzioso tributario, e può da tali organi essere invalidata solo per vizi propri, e non già per vizi suscettibili di rendere nullo o annullabile l'avviso di accertamento presupposto (Cassazione Civile – Sez Trib. 24.11.2000, n. 15207);***

Circa il secondo motivo di contestazione, connesso alla pretesa riduzione per gli immobili di interesse storico, si rileva che: Relativamente agli immobili storici l'Agenda delle entrate (ex Agenzia del territorio) accerta questi fabbricati secondo le loro caratteristiche ordinarie e non tiene quindi conto di eventuali vincoli storici o artistici, il classamento di tali immobili risulta quindi uguale a quello di tutti gli altri fabbricati. Secondo l'indirizzo giurisprudenziale, l'agevolazione è concessa agli immobili che siano stati dichiarati, con atto amministrativo notificato al proprietario, di interesse storico o artistico. Il vincolo viene poi trascritto nei registri immobiliari. Ne consegue che **il soggetto passivo per dimostrare l'esistenza del vincolo deve presentare visura dei registri immobiliari sulla quale risulti detto vincolo. In assenza di tale trascrizioni le agevolazioni non possono essere concesse. Gli atti impositivi del Comune (n. 161/2010 e n. 18/2011 del 30.08.2012) , calcolati quindi sulla rendita catastale risultante in catasto, in assenza della documentazione sopraindicata, sono allo stato attuale, del tutto legittimi**

L'accertamento d'ufficio n. 19/2011 del 30.08.2012 emesso per omessa denuncia per l'anno 2011 è relativo ad aree edificabili il cui valore impositivo è stato calcolato ai sensi dell'art. 5, co. 5, D.Lgs. 504/92 che prevedeva che: Il valore delle aree fabbricabili è costituito dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di riferimento del tributo, tenendo conto (art. 5, co. 5, D.Lgs. 504/92):

- della zona territoriale di ubicazione;
- dell'indice di edificabilità;
- della destinazione d'uso consentita;
- degli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione;
- dei prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Si rileva inoltre la volontà del contribuente di evadere totalmente l'imposta in quanto dal 2009 non effettua alcun versamento ai fini I.C.I., e quindi non si tratta di un errore per l'applicazione di agevolazioni non spettanti ma esclusivamente si evidenzia la volontà di non adempiere all'assolvimento di un obbligo tributario.

Per i motivi sopra illustrati, si ritiene inammissibile il ricorso e del tutto legittimi gli atti di accertamento notificati.

Si propone quindi il deposito presso la Commissione Tributaria Provinciale di Varese delle controdeduzioni al ricorso presentato dal contribuente.